

NICOLINI, Emiliano, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno ius commune esteso a tutte le personae iuridicae in Ecclesia*, Giappichelli, Torino 2007, 228 pp.

Rientra fra le prerogative proprie della Chiesa l'utilizzo dei beni temporali per il conseguimento della sua missione *ad gentes*; per tali ragioni Essa ha dettato specifiche norme volte ad impedire la dispersione del patrimonio ecclesiastico e la sua più appropriata gestione. L'opera di Emiliano Nicolini analizza tale settore dell'ordinamento canonico, ossia l'amministrazione dei beni ecclesiastici, nel quale i principi generali dell'ordinamento canonico sono integrati da ulteriori principi.

L'assunto da cui parte l'Autore nella sua ricostruzione, che costituisce allo stesso tempo il filo conduttore che guida l'analisi delle problematiche via via affrontate, è quello della sussistenza di uno "*ius commune*" esteso a tutte le *personae iuridicae in Ecclesia*. Egli prende in tal senso le mosse da dottrina recente, che ha articolato la distinzione, nell'ambito dei soggetti collettivi personificati, fra enti di struttura ed enti di libertà (Punzi Nicolò).

L'Autore approfondisce inizialmente la nozione di bene ecclesiastico. Occorre ricordare che il gruppo dei Consultori che redasse lo schema del diritto patrimoniale della Chiesa aveva dapprima reputato che fossero da considerarsi ecclesiastici i beni delle persone giuridiche sia pubbliche sia private (assoggettando solo le prime alle specifiche norme del libro V del *Codex*) per poi addivenire all'attuale formulazione del can. 1257. Il concetto di bene ecclesiastico, riferito esclusivamente ai beni delle persone giuridiche pubbliche, destinatarie pertanto di uno specifico regime differenziato, è stato oggetto di ampio dibattito dottrinale, e di una intensa ricerca di nuove definizioni volte ad inglobare pure quei beni non qualificabili come ecclesiastici in senso stretto (Perlasca).

Inserendosi nel sempre vivo dibattito dottrinale, l'Autore riconduce le opinioni dottrinali relative alla qualifica di un bene come ecclesiastico - la tensione fra le quali ha fatto parlare qualcuno di "mosaico patrimoniale" (López Alarcón) - a due indirizzi, ossia, da una parte, quello favorevole al restringimento del concetto di bene ecclesiastico con riguardo solo alle persone giuridiche pubbliche, dall'altra la configurazione di un concetto di bene ecclesiastico "in senso ampio", da individuare in base al tratto comune del profilo soggettivo della titolarità quale elemento tipizzante l'ecclesiasticità del bene, così come traspare pure dall'attuale *Codex*.

La concettualizzazione del bene ecclesiastico non può prescindere dall'esame delle tipologie di soggetti personificati che ne possiedono la titolarità. Chi sostiene che la disciplina del nuovo *Codex* radicalizzi la differenza fra i beni delle persone giuridiche canoniche pubbliche e private - pure estendendo ai beni di queste ultime la partecipazione alla *communio* ecclesiale - afferma che la distinzione non è di carattere teleologico ma è legata alla differenza di regime, in relazione al maggiore o minore grado di connessione con la gerarchia ecclesiastica; prevale per i beni delle persone giuridiche private l'esigenza di fruire, nella maggiore misura possibile, di libertà nell'amministrazione di detti beni (can. 325), che potrebbe essere compromessa qualora si estendessero i poteri di vigilanza da parte dell'autorità ecclesiastica ((López Alarcón).

Altra parte della dottrina sostiene che la differenza fra le due tipologie di soggetti di giuridici (pubblici e privati) non sia "di grado" ma si riferisca al riconoscimento solo alla persona giuridica pubblica della possibilità di *agire nomine Ecclesiae* (De Paolis).

Anche l'Autore riconosce l'*agere nomine Ecclesiae* come tratto qualificante in modo precipuo le persone giuridiche pubbliche; ma, al tempo stesso sostiene una

sostanziale comunanza, per tutte le entità personificate, nella “implicazione della gerarchia nell’attività di ogni persona giuridica”.

Già autorevole dottrina aveva sottolineato che pure le persone giuridiche private, al pari di ogni soggettività canonicamente entificata, sono connotate dalla “*communio*”, ossia dalla “relazione orizzontale fra tutte le componenti del popolo di Dio” e dalla *relatio hierarchica*, per cui anche questi soggetti collettivi vanno ricondotti nel quadro dei fini generali dell’ordinamento canonico (Punzi Nicolò). L’autonomia nell’ordinamento canonico non va vista infatti come piena indipendenza, ma come insieme di poteri e competenze che un organismo esercita all’interno di una realtà più ampia nella quale, comunque sia, è inserito, mediante specifici vincoli (*communio*), e che assicura l’uguaglianza della dignità e dell’agire di tutti i fedeli, sia pure nel rispetto delle diverse responsabilità e compiti che ciascun soggetto (individuale o collettivo) ricopre nell’edificazione del *Corpus Christi* (Longhitano). A tali principi di comunione e insieme di autonomia devono improntarsi pure le attività di vigilanza e amministrazione. Lo spirito di comunione serve a garantire il mantenimento dell’ecclesialità del patrimonio di quei soggetti che godono di un regime di maggiore autonomia e minore soggezione al controllo della gerarchia (López Alarcón). In tale ottica è proponibile una concezione ampia dell’ecclesiasticità dei *bona temporalia*, all’interno della quale sono riconoscibili “diverse gradazioni” di carattere più “quantitativo” che “qualitativo”, a seconda della tipologia di ente cui i beni appartengono, e del suo collegamento con la gerarchia (Punzi Nicolò).

Partendo da tale inquadramento, l’Autore va oltre e sostiene, rintracciando puntuali riscontri nelle disposizioni canonistiche –nell’ambito delle quali, comunque sia, con precipuo riferimento al titolo V, talora non è agevole la distinzione fra quelle che vanno applicate solo alle persone giuridiche pubbliche e quelle che vanno estese pure alle persone giuridiche private (Grazian)– la sussistenza di un regime patrimoniale comune a tutte le persone giuridiche canoniche, ove talune “eccezioni” sarebbero disposte nei confronti dei soggetti dotati di personalità pubblica e vanno spiegate in ragione di un controllo più intenso da parte della gerarchia solo da un punto di vista quantitativo. A questo proposito, con riferimento alle persone giuridiche private, la disposizione contenuta nel can. 1257, § 2, per cui esse trovano la loro primaria fonte di disciplina nei loro statuti e non nelle norme del Libro V, “*nisi expresse aliud caveatur*”, viene letta attribuendo valore precipuo a quest’ultima clausola: non è escluso che il contenuto degli statuti non possa coincidere con il diritto universale, così come vi sono circostanze in cui tale coincidenza deve (can. 1295) o può (can. 123), secondo l’Autore, essere esigita dall’Ordinario in sede di *approbatio* degli statuti (Aznar Gil).

Esaminando più approfonditamente il concetto di persona giuridica canonica (sia pubblica sia privata) emerge, secondo l’Autore, l’esistenza di un sistema unitario di controlli, più accentuati qualora il soggetto collettivo goda di personalità giuridica pubblica; siffatta teoria dello *ius commune* esteso pure ai controlli troverebbe riscontro nell’esame del codice di diritto canonico orientale, che assoggetta tutte le associazioni dotate di personalità alla medesima disciplina e considera i loro beni tutti egualmente come ecclesiastici (Parlato).

L’Autore estende il suo esame al concetto di patrimonio ecclesiastico, riconoscendo l’esistenza non di un unico, bensì di una pluralità di patrimoni, in corrispondenza con la capacità patrimoniale delle singole persone giuridiche, che consente di parlare di distinte amministrazioni di patrimoni ecclesiastici; tuttavia Egli sottolinea il perseguimento di una finalità unitaria da parte dell’insieme dei patrimoni ecclesiastici, sia

pure nel rispetto dei distinti fini cui sono destinati i singoli beni: l'edificazione del *Corpus Christi*. Tale unità funzionale del patrimonio ecclesiastico, riconosciuta dalla dottrina quale "unità in senso lato" (Schoupe) è, secondo l'Autore, confermata dai poteri attribuiti al Pontefice in qualità di supremo amministratore e dispensatore dei beni ecclesiastici.

La teoria dello *ius commune* trova ulteriore esplicitazione nel sistema dei controlli canonici. L'Autore aderisce a quella corrente dottrinale che ha distinto – sia pure con diverse sfumature di significato - tre livelli di amministrazione: quello supremo spettante al Pontefice; quello intermedio che concerne l'Ordinario e quello immediato che coinvolge gli organi interni (Schoupe, Martín. De Agar). Al livello inferiore a quello supremo andrebbe pure ricondotta la responsabilità esercitata dai Vescovi di comune accordo *ex can. 1275*.

L'Autore reputa che alla Conferenza Episcopale non siano riconducibili i poteri di amministrazione ma competenze normative generali; né tantomeno i poteri esercitati dagli organi di vigilanza in base al libro V; essa eserciterebbe perciò un controllo intermedio nei confronti delle persone giuridiche da essa create; avrebbe inoltre poteri di amministrazione immediata sui beni che le appartengono. Successivamente l'Autore coglie l'occasione per esaminare nel dettaglio le varie tipologie di interventi di vigilanza distinguendo interventi di legittimità e di merito, ordinari e straordinari, preventivi e repressivi. A questo proposito Egli ricomprende pure l'approvazione fra gli atti preventivi, in quanto essa rende possibile l'operatività *ex tunc* di un atto già formato, configurandosi un controllo preventivo di merito; al contrario la licenza configura un controllo preventivo antecedente incidendo sul "progetto di atto o di negozio".

Particolare attenzione è dedicata dall'Autore alla distinzione fra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. L'ordinaria amministrazione comprenderebbe quegli atti posti in essere nella gestione dell'ente senza rischi per la sua stabilità patrimoniale; essa presuppone il possesso dei beni, in tal senso distinguendosi dalla responsabilità sull'amministrazione. Vanno considerati però pure atti rilevanti in relazione allo stato economico concreto dell'ente, che richiedono una procedura più gravosa (parere del Collegio dei Consulenti e del Consiglio degli Affari Economici), sia pure qualora si accolga l'impostazione per cui essi non eccedano i limiti dell'ordinaria amministrazione (in tal senso De Paolis e Schoupe; *contra* Aznar Gil). Il rapporto fra ordinaria e straordinaria amministrazione viene dall'Autore ricondotto ad estrinsecazione del principio di sussidiarietà (Erdö): sono gli statuti, la Conferenza Episcopale e l'Ordinario ad applicare i criteri guida dettati dal *Codex*, specificandoli in relazione al contesto socio-economico ove opera l'ente ed alle condizioni economiche dello stesso; in tal senso si offre un criterio di tipo "pratico", volto a favorire una più appropriata connessione fra "identificazione dell'atto e configurazione e consistenza patrimoniale dell'ente" (Grazian).

Atti di straordinaria amministrazione sono, diversamente, quelli che incidono sulla consistenza patrimoniale dell'ente, in base pure alla concezione civilistica (Lojacono); essi vanno individuati "in negativo" ossia come quegli atti che si pongono al di là dei fini e delle modalità previsti per l'ordinaria amministrazione (De Paolis).

Seguendo la corrente dottrinale che adotta l'impostazione civilistica sopra richiamata (che distingue gli atti in due grandi categorie, atti di amministrazione ordinaria e straordinaria), nell'ambito della straordinaria amministrazione è pure possibile individuare una categoria di atti di particolare gravità: gli atti di alienazione (Aznar Gil).

Secondo L'Autore, gli atti straordinaria amministrazione sono quelli implicanti il pericolo di una diminuzione della stabilità patrimoniale (can. 1281), e non necessaria-

mente coinvolgono beni appartenenti al patrimonio stabile. L'atto di assegnazione a patrimonio stabile, diversamente da quanto ritenuto da parte della dottrina, non andrebbe imputato alla straordinaria amministrazione, in quanto mancherebbe l'elemento della messa in pericolo del patrimonio; tale pericolo sussiste al contrario nella delibera di sottrarre beni al patrimonio stabile o di agire nella sottrazione non rispettando le formalità prescritte dall'Ordinario.

L'Autore ancora una volta pertanto fa leva su un criterio "quantitativo" per distinguere i vari stadi della messa in pericolo, dal semplice peggioramento della situazione economica dell'ente al pericolo di pregiudizio per il patrimonio stabile: proporzionalmente vi corrisponderebbe un aggravamento della procedura di controllo canonica; da qui la necessità della licenza nelle fattispecie *ex can. 1281* ed *ex can. 1291*, licenza che è sempre richiesta quando vengono posti in essere atti potenzialmente peggiorativi del patrimonio: essa è requisito di legittimità per gli atti di straordinaria amministrazione, resta esterna all'atto, ed i suoi effetti ricadono solo sulla persona giuridica e i suoi amministratori.

Gli atti di alienazione, tuttavia, non sono identificabili come una semplice sottocategoria degli atti di straordinaria amministrazione, in quanto essi comportano pure il pericolo di una diminuzione del patrimonio stabile; l'Autore si allinea pertanto con l'impostazione dottrinale di chi afferma l'esigenza di tutela della specificità della natura e del regime degli atti di alienazione rispetto a quelli di straordinaria amministrazione (De Paolis).

L'Autore avverte che la portata di queste disposizioni si estende alla persona giuridica privata in forza del can. 1257, § 2, e della dizione in esso contenuta *nisi expresse aliud caveatur* (Schoupe, De Paolis, Aznar Gil). Egli a tal proposito evidenzia una connessione fra la finalità di tali norme di tutelare il patrimonio stabile, e la circostanza che la consistenza patrimoniale sia esigita pure per le persone giuridiche private ai sensi del can. 114, § 3.

A tal proposito l'Autore procede ad una più specifica definizione del concetto di "patrimonio stabile". Egli ricorda come il *Codex* del 1917 sanciva l'inalienabilità dei beni in esso ricompresi, salve procedure particolari; il nuovo *Codex* prevede la possibilità dell'alienazione introducendo diversi controlli a seconda della tipologia di ente coinvolto.

E' opinione comune che il concetto di alienazione non ricomprenda solo gli atti che implicano il trasferimento di un diritto di proprietà o altro diritto reale su un bene (alienazione "in senso stretto") ma vada letto in senso ampio comprendendo, in tale "accezione legale" (Grazian), pure tutti quegli atti che richiedono la tutela del patrimonio stabile dell'ente, ossia quegli atti *quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit* (can. 1295). Questa norma è suscettibile di una interpretazione flessibile, a seconda del contesto secolare ove la Chiesa si trovi ad operare; laddove vi è un ordinamento di impronta separatistica, che non prevede forme di riconoscimento civile degli enti canonici, accade in maggiore misura che atti non configurabili in senso stretto come alienazione possano porre a rischio la proprietà o il controllo sui beni ecclesiastici (Morrisey, Di Pietro). La locazione rientra fra gli atti di alienazione in senso "improprio" (secondo un'espressione mutuata dal Codice del 1917), sia pure osservandosi, da parte dell'Autore, alcune discrasie contenute nelle legislazioni particolari.

Il can. 1292 prevede che il limite minimo e massimo per gli atti di straordinaria amministrazione siano lasciati alla determinazione della Conferenza Episcopale perché

il limite varia a seconda dei luoghi. L'Autore riscontra tuttavia qui una dissonanza fra il lasciare ad ogni ente la libertà di determinare le regole per la fissazione del proprio patrimonio stabile e gli atti che possono danneggiare la sua situazione economica e l'attribuzione alla Conferenza Episcopale di fissare i limiti minimi e massimi. Al di sotto di quel minimo sembra non vi possa essere spazio per il riconoscimento della personalità giuridica, realizzandosi un contrasto con il can. 114 che non pone limiti di carattere patrimoniale per l'ottenimento di tale personalità.

L'Autore successivamente approfondisce l'indagine sui vari livelli di amministrazione. Ponendosi in linea con il pensiero di Hervada (che sostiene l'esistenza di una duplicità di soggetti con riferimento non alla proprietà bensì all'esercizio dei diritti ad essa connessi), e discostandosi da quello di Aznar Gil (che con riferimento ai poteri del Pontefice parla di "potestà giurisdizionale intensa"), Egli valorizza il ruolo del Pontefice, il quale, pur privo di potestà dominicale sui beni delle singole persone giuridiche, tuttavia riveste il ruolo di *supremus administrator et dispensator*, quale garante della strumentalità dei beni ecclesiali al perseguimento della *salus animarum*; al tempo stesso il Pontefice va considerato come "organo immanente" ad ogni persona giuridica, in grado di intervenire, in caso di urgenza, in forza dei suoi "poteri episcopali immediati"; tali poteri del Pontefice costituiscono la proiezione in sede patrimoniale della piena e suprema potestà che egli esercita sull'intera Chiesa (Martín de Agar).

L'Autore reputa che i poteri *ex can. 1273* possano esercitarsi solo nei confronti delle persone giuridiche pubbliche, considerando tale norma fra le eccezioni al "*ius commune*": in questo caso il primato di giurisdizione assume al massimo grado di realizzazione. Si rintraccia tuttavia uno *ius commune* esteso a tutte le persone giuridiche, pubbliche e private, e scaturite dal libro V, in ulteriori tipologie di interventi pontifici (interventi di *reductio* e di *commutatio*).

L'amministrazione intermedia spetta all'Ordinario nei confronti di tutte le persone giuridiche (pubbliche e private) ed acquista particolare intensità in determinate circostanze (che costituiscono eccezioni allo *ius commune*) a seconda dei soggetti titolari dei beni. L'Autore ribadisce la non sussistenza di una ingerenza della gerarchia "qualitativamente" diversa a tal punto da distinguere i beni in due distinte categorie a seconda della persona giuridica (pubblica o privata) cui appartengono. Sussisterebbe, al contrario, una disciplina comune applicabile a tutte le persone giuridiche, e ciò troverebbe fondamento nel can. 1276, § 1. Tale norma precisa che "Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscano più ampi diritti": pertanto, la legge universale della Chiesa, la consuetudine o gli statuti possono estendere il potere di vigilanza dell'Ordinario ad altre persone giuridiche (persone giuridiche pubbliche non soggette all'Ordinario, persone giuridiche pubbliche di ambito diocesano). L'Ordinario potrebbe infatti rifiutare l'approvazione degli statuti, qualora si riscontri una difformità delle clausole statutarie rispetto alle disposizioni del libro V, soprattutto con riferimento ai poteri di controllo dell'Ordinario con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione. Il rifiuto di approvazione degli statuti potrebbe aversi pure qualora le disposizioni statutarie siano contrarie alla legislazione canonica. L'approvazione degli statuti (e l'eventuale rifiuto di approvazione) sarebbe in sostanza lo strumento con cui l'Ordinario potrebbe estendere i suoi poteri di controllo pure sulle persone giuridiche private.

L'inserimento negli statuti della persona giuridica dei requisiti *ex cann. 1291-1294* troverebbe il suo fondamento nel can. 1295; inoltre il contenuto del can. 325 indi-

cherebbe l'esigenza di una ricomprensione nelle previsioni statutarie degli interventi *ex can.* 1281 e 1291 volti a tutelare il patrimonio dell'ente.

La teoria dello *ius commune* troverebbe inoltre la sua *ratio* nel can. 392, ossia nel dovere del Vescovo di promuovere una disciplina comune a tutta la Chiesa e di vigilare sull'osservanza delle norme ecclesiastiche. Il Vescovo pertanto può negare l'approvazione qualora nello statuto non si evinca l'assegnazione di beni a patrimonio stabile, la dote non sia sufficiente o non siano state rispettate le modalità richieste nello stesso documento *ad validitatem* e *ad liceitatem*.

Tuttavia, quelli che nei confronti delle persone giuridiche pubbliche costituiscono controlli ordinari, perché periodici, nei confronti delle persone giuridiche private rivestirebbero carattere eccezionale.

Sussistono tuttavia eccezioni allo *ius commune*, ossia quegli interventi riguardanti solo le persone giuridiche pubbliche: si tratta di interventi di "tutela" dell'interesse specificamente perseguito dall'ente e non di semplice "vigilanza", i quali ultimi sarebbero rivolti alla salvaguardia dell'"interesse ecclesiale generale" (Miñambres). L'attività di "vigilanza" riguarderebbe inoltre interventi di legittimità circa il rispetto da parte dell'ente delle disposizioni di legge nello svolgimento delle sue attività; gli interventi di "tutela" investono invece il merito, a garanzia del fine specifico dell'ente, estendendosi ad una valutazione circa l'opportunità e la convenienza economica degli atti.

Fra tali "eccezioni" allo *ius commune* si colloca, ad esempio, il potere di revoca degli amministratori; vi rientrano pure gli interventi sostitutivi, ad es., l'intervento diretto del superiore o la nomina di un commissario *ad acta* (ad es. nell'ipotesi di negligenza dell'amministratore). L'attività di tutela può avere ad oggetto tutta l'attività dell'amministratore o singoli atti; l'avocazione di competenze può riguardare pure la rappresentanza in giudizio. Una ulteriore eccezione allo *ius commune* è data dal can. 1279, § 2: l'Ordinario interviene per la nomina degli amministratori di enti che non ne siano provvisti. Gli interventi di tutela si ricollegano pertanto ad un maggiore coinvolgimento della gerarchia ecclesiastica, sono più intensi perché l'attività è posta in essere in nome della Chiesa e coinvolge l'intero popolo di Dio.

L'Autore approfondisce qui pure la distinzione, operata dalla dottrina (De Paolis), fra i controlli sugli atti (che impongono il ricorso al Superiore e influiscono sugli stessi atti) e quelli sulle persone (che vengono posti in essere nei confronti degli amministratori di persone giuridiche titolari di beni) di cui rileva una inadeguatezza.

Il riconoscimento di uno *ius commune* non si pone, secondo l'Autore, in contrasto con l'autonomia statutaria *ex can.* 319, anzi si pone in linea con le intenzioni del legislatore canonico.

Il nuovo *Codex* riconosce un autonomo diritto di associarsi dei fedeli, cui la gerarchia non può sostituirsi. Nelle associazioni private il momento costitutivo è legato all'iniziativa dei fedeli; nelle associazioni pubbliche c'è un maggiore intervento della gerarchia per ottenere la personalità giuridica. Occorre prendere in considerazione il tipo di impulso da cui origina un ente, ossia la circostanza se il momento costitutivo sia legato alla libera iniziativa dei fedeli.

L'Autore reputa sussista però un mancato raccordo delle norme canonistiche in tema di beni ecclesiastici (libro V) con quelle del libro II, che valorizzano le possibilità associative dei fedeli: ciò si sarebbe dovuto realizzare rendendo esplicite "le eccezioni allo *ius commune* di cui ai can. 1254 ss."

Le associazioni prive di personalità restano invece soggette alle norme del libro II, can. 323-325.

La Chiesa, secondo l'Autore, riconoscendo la volontà di associarsi dei fedeli in funzione di determinati scopi, offre già le garanzie dell'ecclesiasticità. Con la *recognitio* degli statuti si instaurano specifici rapporti fra l'associazione e l'autorità ecclesiastica; anteriormente l'esistenza dell'associazione rimane del tutto estranea alla gerarchia. La *recognitio* e l'approvazione degli statuti rendono effettiva la portata del can. 325; prima della *recognitio* sussiste solo un rapporto fra l'autorità e i singoli aderenti: i beni in tal caso sono privati *tout court* e non può essere esercitata la vigilanza sull'utilizzo dei beni da parte dell'autorità ecclesiastica. L'esercizio dei controlli *ex can. 325* presuppone la *recognitio*, ma prova tuttavia l'esistenza della soggettività giuridica già prima del riconoscimento della personalità (associazioni non erette). I proprietari in questa circostanza sono gli associati come contitolari; nessuno ha diritto ad una frazione di patrimonio anche se non esiste patrimonio dell'associazione distinto dal patrimonio dei suoi membri. I controlli dell'Ordinario *ex can. 325* sono volti a verificare il perseguimento dei fini ecclesiali; perciò pure tali enti hanno capacità, sia pure non piena come le persone giuridiche.

L'Autore esamina inoltre il can 326, che concerne le disposizioni statutarie in caso di estinzione dell'associazione; tale norma attiene pure agli enti privi di personalità. In caso di *approbatio*, l'autorità, qualora gli statuti non prevedano nulla in merito, deve richiedere un'integrazione, ossia un intervento della gerarchia inferiore rispetto alla concessione della personalità giuridica, valendosi dei poteri conferiti *ex can. 114*.

L'Autore infine, sia pure sinteticamente, esamina il rapporto fra i controlli canonici e il loro rilievo civile con riferimento alle associazioni dei fedeli (pubbliche e private), specificamente disciplinate in Italia dalle disposizioni concordatarie. A questo proposito l'Istruzione CEI del 2005 mette in luce l'esigenza di ricercare una maggiore convergenza fra strumenti civilistici e canonistici, per garantire una più stretta corrispondenza fra struttura civile e canonica, richiedendosi un più incisivo impegno da parte della gerarchia ecclesiastica in questa direzione (Berlingò).

L'ultima parte del lavoro è dedicata all'analisi dello "statuto dell'amministratore". L'Autore esamina inizialmente il can. 1279, che enuncia il principio generale, per cui chi ha la responsabilità di governo è anche amministratore dei beni della persona giuridica. Parte della dottrina ha a questo proposito osservato che il fine della norma è porre una distinzione fra il potere di governo della persona giuridica e il potere di governo dei beni temporali, poteri in genere congiunti nella stessa persona, ma non identificabili l'uno nell'altro (De Paolis). Tale principio è mitigato dalla possibilità che disposizioni diverse siano contenute negli statuti, nel diritto particolare o nella consuetudine. Questa norma ha ricevuto dalla dottrina le più svariate letture: alcuni vi hanno visto l'individuazione del potere di amministrazione immediata, comprendendovi diverse competenze (direzione, rappresentanza), abitualmente esercitate dagli organi propri di ogni ente (Schoupe); altri parlano di responsabilità sull'amministrazione (Périsset) o di amministrazione diretta sui beni (Chiappetta); altri ancora reputano che la norma serva ad individuare specificamente le facoltà in senso stretto dell'amministratore.

La nozione di amministrazione può intendersi in senso ampio, ricomprendendo pure il potere di disposizione, o in senso stretto. L'Autore tuttavia preferisce intendere tale potere in senso stretto. L'amministrazione immediata (can. 1279), come si è anticipato, non viene considerata dall'Autore come livello di amministrazione, ma quale potere di porre in essere atti amministrativi sui beni, un potere esecutivo sulle cose.

Ancora una volta si profila uno *ius commune* fra persone giuridiche pubbliche e private, non solo sotto il profilo della vigilanza, ma pure in altri ambiti: i poteri impo-

sitivi dell'Ordinario, i modi di acquisto dei beni temporali, l'obbligo di avere un Consiglio per gli Affari Economici, la *canonizatio* in materia contrattuale, la destinazione sulle offerte alle persone giuridiche. Alcune di queste disposizioni si estendono a persone giuridiche private: l'Autore indica a tal proposito il can. 1283 e ss., ove vengono individuati i doveri dell'amministratore e gli adempimenti a cui è tenuto.

Il can. 1284.1 delinea i doveri degli amministratori: l'obbligo della diligenza del buon padre di famiglia incombe su tutti gli amministratori; anche il can. 1282 non sembra riconnettersi solo a persone giuridiche pubbliche; in questo caso infatti l'espressione "a nome della Chiesa" assume portata generica, implicando l'attività di amministrare i beni secondo lo spirito della Chiesa.

I cann. 1285-1286 fanno riferimento all'obbligo di retribuzione con giustizia dei lavoratori dipendenti; solo l'assunzione deve considerarsi atto di straordinaria amministrazione. Il *Codex* a tal proposito contiene un rinvio al diritto civile per gli adempimenti relativi all'attività del lavoratore, ossia un rinvio materiale: questi adempimenti rientrano nello statuto dell'amministratore.

Il can. 1285 indica specificamente i limiti dei poteri degli amministratori; nei canoni 1279-1289 occorre distinguere atti strettamente di amministrazione ("statuto dell'amministratore") e norme di carattere prudenziale per la conservazione del patrimonio o volti a deliberare atti di straordinaria amministrazione: qui il termine amministratore va inteso come amministratore superiore. Il can. 1267 evidenzia il diverso ruolo-funzione fra amministratore (solo ordinaria amministrazione) e superiore (ordinaria e straordinaria amministrazione) *ex* can. 128.

Le norme relative alla successione dell'amministratore coinvolgono pure le persone giuridiche private.

L'Autore va quindi ad analizzare alcune "eccezioni" al can. 1279, ossia fattispecie ove non è possibile il cumulo dei due uffici, fra cui ricorda innanzitutto la diocesi, in quanto il can. 494 prescrive la nomina di un economo, e il can. 636, ove sui superiori degli istituti religiosi ricade un obbligo analogo. Con riferimento alla diocesi, il Vescovo non è amministratore in senso stretto come l'economista. In genere si considera l'economista solo come esecutore. Allineandosi con quella parte della dottrina che reputa che sia riduttivo considerare l'amministratore solo quale tramite mediante cui opera il Vescovo, e reputandolo al contrario titolare di un proprio ufficio, con potestà ordinaria, sebbene i suoi poteri restino però confinati all'amministrazione in senso stretto (De Paolis), pure l'Autore attribuisce all'economista una qualche autonomia gestionale. Ciò troverebbe riscontro nel can. 494, che prevede una procedura aggravata per la rimozione (*contra* Coccopalmerio).

L'economista, in sostanza, è l'amministratore dei beni diocesani ed è soggetto all'autorità del Vescovo. Il Vescovo è tuttavia l'amministratore nato; ma all'economista può essere delegata pure la vigilanza sull'amministrazione dei beni delle persone giuridiche a lui soggette.

L'ufficio dell'economista può assumere determinazioni diverse a seconda dei contenuti che il Vescovo gli conferisce; l'Autore parla a tal proposito di una "funzione aperta", trovando maggiore riscontro nell'Istruzione del 1992 piuttosto che in quella del 2005.

Un'altra eccezione al can. 1279 si rinviene nella fattispecie dei seminari, dove il rettore/superiore dirige il seminario e delibera gli atti di straordinaria amministrazione, mentre l'economista ha poteri di ordinaria amministrazione.

La parrocchia rappresenta invece la regola: amministratore e superiore sono ricondotti ad un unico soggetto. Il parroco è il legale rappresentante; colui che im-

diatamente *regit personam* ed è pure l'amministratore. Il parroco è perciò soggetto allo "statuto dell'amministratore". Il consiglio parrocchiale *ex can. 537* aiuta il parroco nell'amministrazione della parrocchia, non ha perciò né compiti di ordinaria amministrazione né di rappresentanza legale. Secondo l'Autore, diversamente da quanto sostenuto da altra dottrina, non è possibile delegare ad altri soggetti i poteri che sono riservati al parroco *ex can. 532*; l'economista può avere in questa fattispecie solo funzioni esecutive.

L'Autore si dedica conclusivamente all'analisi degli organi collegiali nell'amministrazione dell'ente diocesi ed al loro ruolo di corresponsabilità nell'edificazione del *Corpus Christi*: il principio fondamentale è che tutti i *christifideles* hanno uguale dignità nell'agire, e concorrono all'edificazione del *Corpus Christi*, secondo la condizione e i compiti di ciascuno (Consiglio per gli Affari Economici, economista, Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici); tutte le componenti del popolo di Dio sono corresponsabili nell'amministrazione dei beni temporali.

Il compito del CDAE è individuato nell'aiutare il Vescovo nella vigilanza sull'amministrazione dei beni. Va valorizzata a tal proposito la possibilità di cooperazione dei laici. Sui membri del CDAE incombe la generica responsabilità di tutti i fedeli più che una cooperazione a *potestas regiminis*; l'Autore spiega che il *consensus* e il *consilium* costituiscono *condiciones iuris* nell'esercizio della funzione di vigilanza tramite competenze tecniche; il risultato è una *condicio iuris* all'esercizio di attività di controllo, che troverebbe riscontro nel *can. 129*. L'atto del Vescovo è invalido qualora egli non abbia richiesto tali pareri o non vi si sia conformato; in tal senso la *ratio* del *can. 492* si giustifica per il ruolo precipuo dei membri del CDAE che possono condizionare la *iurisdictio* vescovile, mentre ciò non accade per l'economista, che ha compiti di ordinaria amministrazione sotto la vigilanza del Vescovo.

Il Collegio dei Consultori è un organo cui è riconosciuta la possibilità di partecipazione all'esercizio del *munus regendi* solo nell'ipotesi di sede vacante; nelle altre circostanze la pretermissione del parere di tale organo ha gli stessi effetti della pretermissione del parere *quorum interest*, estranei alla *hierarchia iurisdictiois*: anche in questo caso si tratta di *condiciones iuris* al valido esercizio della *iurisdictio*; in caso di sede vacante tuttavia i poteri diventano partecipativi della potestà di governo (controlli di vigilanza, espressione della partecipazione al *munus regendi*).

Con riferimento alla parrocchia, il Consiglio per gli Affari Economici e il Consiglio Parrocchiale, tenuti ad operare in connessione fra loro, esprimono il *consensus* e *consilium*, che hanno valore di *condiciones iuris* per il valido esercizio della *iurisdictio* del parroco. Il *consensus* e il *consilium* secondo l'Autore non sono forme di controllo canonico sugli atti di straordinaria amministrazione, diversamente da quanto sostenuto nell'Istruzione CEI del 2005; solo la licenza è un atto di controllo, gli altri sono presupposti di fatto condizionanti la validità dell'atto amministrativo o la valida concessione della licenza.

In conclusione il lavoro di Nicolini è denso e partecipato, ma pure rigoroso e sistematicamente ben organizzato, consentendo una focalizzazione dei principali aspetti della disciplina dell'amministrazione dei beni ecclesiastici. L'Autore coglie le emergenti istanze ordinarie di superamento della rigida polarizzazione delle categorie del "pubblico" e del "privato" in vista di una loro "relativizzazione" e strutturazione in chiave dinamica (Punzi Nicolò). Tali istanze che non possono non essere avvertite in modo precipuo in un ordinamento quale quello canonico, che si configura come *legislatio libertatis*, e rivela una particolare sensibilità nell'avvicinare quanto più possibi-

le il bene del singolo con quello della collettività dei *christifideles* (Berlingò). Il testo evidenzia inoltre la permanente attualità della tematica affrontata, e l'esigenza di una sua lettura in chiave aggiornata non solo da un punto di vista teorico, ma pure per i risvolti sul piano applicativo-sostanziale, in particolare per la frequente interconnessione sussistente fra controlli canonici e loro rilievo civile, ambito in cui più intense sono le attese di adattamento del diritto della Chiesa al contesto ordinamentale secolare in cui si trova ad operare. Le problematiche concernenti l'amministrazione dei beni ecclesiastici sono infatti considerate *res mixta* in quanto oggetto di duplice considerazione da parte dello Stato e della Chiesa. Le esigenze di coordinamento risultano maggiormente soddisfatte in ordinamenti che prevedono forme di negoziazione bilaterale; maggiori sono le difficoltà che incontra la Chiesa in ordinamenti ove non sussistono forme di intersezione fra qualifiche canonistiche e civilistiche. In questo senso l'opera dell'Autore, con la sua puntuale analisi delle norme canoniche, risulta di grande utilità sia per il cultore sia per l'operatore del diritto, al fine di ricercare una più puntuale convergenza fra strumenti civilistici e canonistici, nella prospettiva (che risulta emergente nell'opera) di un sapiente bilanciamento fra le esigenze di autonomia –proprie di soggetti canonici dotati di una maggiore elasticità organizzativo-gestionale– e quelle del mantenimento di una sempre viva partecipazione alla comunione ecclesiale.

ADELAIDE MADERA

OTADUY, J., ZALBIDEA, D., (eds.), *El sostenimiento económico de la Iglesia católica en España. Nuevo modelo*, EUNSA, Pamplona 2008, 249 pp.

La financiación de la Iglesia Católica en España ha sido siempre un tema de gran interés tanto socio-político como científico, pero recientemente ha cobrado una particular actualidad debido a la reforma introducida en el sistema de asignación tributaria.

Esta obra que me corresponde recensionar recoge las Actas del Simposio sobre "Financiación de la Iglesia Católica en España", organizado por el Instituto Martín de Azpilcueta de la Universidad de Navarra los días 24, 25 y 26 de octubre de 2007, con el Prof. Dr. Jorge Otaduy como presidente, el Prof. Dr. Diego Zalbidea como vocal, y el Prof. D. Eduardo Flandes como secretario. En esta reunión no se ha querido afrontar el tema del sostenimiento económico de la Iglesia exclusivamente desde la óptica de esa aportación económica directa que recibe del Estado y que ha sido recientemente modificada, sino que se ha querido dar una completa visión, interdisciplinar y desde distintas perspectivas.

El volumen recoge las ocho ponencias que se presentaron al Simposio y culmina con varios anexos que contienen la normativa aplicable a la financiación de la Iglesia Católica en España, así como la Instrucción Pastoral de la XLVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española de 22 de abril de 1988 (La ayuda económica a la Iglesia), y una Campaña de Comunicación.

La primera ponencia, impartida por el Prof. Dr. Isidoro Martín Sánchez, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene por título "Marco normativo general. Interpretación del acuerdo sobre asuntos económicos". En ella en primer lugar se deja constancia de que en nuestro sistema jurídico la cooperación económica del Estado con las confesiones es potestati-